

# *REGOLAMENTO ASSEMBLEARE*



BANCA POPOLARE del CASSINATE





## Sommario

<b>CAPO I</b> .....	<b>2</b>
<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b> .....	<b>2</b>
Articolo 1 – Ambito di applicazione .....	2
<b>CAPO II</b> .....	<b>2</b>
<b>COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE</b> .....	<b>2</b>
Articolo 2 – Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea.....	2
Articolo 3 – Rappresentanza Legale.....	2
Articolo 4 – Della rappresentanza e della delega .....	3
Articolo 5 – requisiti per l’ammissione quorum .....	3
Articolo 6 – Contestazioni .....	3
Articolo 7 – Ammissione degli aventi diritto .....	3
Articolo 8 – Allontanamento dai locali assembleari .....	4
Articolo 9 – Strumenti di registrazione .....	4
Articolo 10 – Disciplina della Sede assembleare .....	4
<b>Capo III</b> .....	<b>4</b>
<b>CONDUZIONE DEI LAVORI</b> .....	<b>4</b>
Articolo 11 – Verifica dei Quorum .....	4
Articolo 12 – Direzione dei lavori assembleari.....	5
Articolo 13 – Ordine del giorno .....	5
Articolo 14 – Discussione .....	5
Articolo 15 – Modalità di intervento.....	5
Articolo 16 – Risposte .....	6
Articolo 17 – Termine della discussione.....	6
Articolo 18 – Prosecuzione in altra data .....	6
Articolo 19 – Verbalizzazione .....	6
<b>Capo IV</b> .....	<b>7</b>
<b>L I S T E</b> .....	<b>7</b>
Articolo 20 – Liste per l’elezione dei consiglieri, sindaci e probiviri .....	7
Consiglieri .....	7
Collegio Sindacale .....	8
Probiviri.....	8
Articolo 21 – Deposito delle liste.....	9
Articolo 22 – Schede per l’elezione degli Organi Sociali .....	9
Articolo 23 – Contenuto delle schede.....	9
<b>CAPO V</b> .....	<b>10</b>
<b>VOTAZIONI</b> .....	<b>10</b>
Articolo 24 – Votazioni .....	10
Articolo 25 – Diritti di voto .....	10
Articolo 26 – Ordine di stampa delle liste .....	11
Articolo 27 – Scrutinio.....	11
Articolo 28 – Chiusura dei lavori.....	11



## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca Popolare Del Cassinate, società cooperativa per azioni, con sede in Cassino, Piazza Armando Diaz, n. 14 di seguito anche la “Società”

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di Legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della società.

## **CAPO II**

### **COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE**

#### **Articolo 2 – Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea**

Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di legge e di Statuto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 dello Statuto;
- gli Amministratori;
- i componenti il Collegio Sindacale;
- i componenti la Direzione Generale.

Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

All'Assemblea possono assistere senza diritto di intervento e di voto i dipendenti della Banca, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate dal Presidente dell'Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Il Presidente dà notizia all'Assemblea della presenza dei soggetti di cui al precedente comma.

#### **Articolo 3 – Rappresentanza Legale**

Fermo quanto disposto dalla Legge e dallo Statuto sociale in materia di rappresentanza dei soci in Assemblea, possono altresì intervenire - ancorché personalmente non soci - i genitori esercenti la podestà sui soci minori di età ed i tutori di minori, in rappresentanza degli stessi.

Possono altresì intervenire, ancorché personalmente non soci, i legali Rappresentanti di persona giuridica, di Società di ogni tipo regolarmente costituite, di Enti, di Consorzi e di Associazioni aventi qualifica di socio, purché regolarmente delegati ad esercitare i diritti sociali.

I Rappresentanti non sono tuttavia eleggibili alle cariche sociali.



Agli effetti delle operazioni assembleari, si intendono per "Soci" anche i rappresentanti non Soci. In ogni caso vale il limite di voto e di delega previsto dall'art. 23 dello Statuto.

#### **Articolo 4 – Della rappresentanza e della delega**

Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, fino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società:

- non possono essere portatori di delega;
- possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela, nonché persone giuridiche e gli enti di cui siano legali rappresentanti.

La delega non può essere conferita a soggetti non soci o comunque che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 C.C.) e la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Quadro Direttivo della Banca presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale.

La persona fisica autorizzata a rappresentare in Assemblea la persona giuridica (art. 3) può conferire delega ad altro socio a norma dei due commi precedenti.

#### **Articolo 5 – requisiti per l'ammissione quorum**

Per poter intervenire in Assemblea i soci ed i rappresentanti dovranno chiedere agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione.

Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quello fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e consegnare la certificazione rilasciata dall'intermediario.

Parimenti le persone invitate e autorizzate devono esibire agli incaricati della Società il documento di invito o di autorizzazione.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 6 – Contestazioni**

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di sua fiducia.

#### **Articolo 7 – Ammissione degli aventi diritto**



Verificata la sussistenza del diritto di intervenire, gli incaricati della Banca rilasciano un biglietto di ammissione da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari (accesso ai locali assembleari, intervento, voto palese e segreto).

### **Articolo 8 – Allontanamento dai locali assembleari**

I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanino dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni.

Per essere riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

### **Articolo 9 – Strumenti di registrazione**

Salve le ipotesi di svolgimento dell'Assemblea con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati (art. 23 dello Statuto Sociale) o salva diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

### **Articolo 10 – Disciplina della Sede assembleare**

La Società, compatibilmente con la conformazione della "sede assembleare", predispone, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, apposite aree entro le quali gruppi di Soci che hanno validamente presentato elenchi o liste di candidati alle diverse cariche sociali possono intrattenere relazioni con i Soci intervenuti.

Al di fuori delle aree dedicate, nella "sede assembleare" non sono consentite azioni di aggregazione, di comunicazione o di informazione se non ad opera della Società.

Il Presidente dell'Assemblea adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla "sede dell'assemblea" ed un regolare svolgimento dell'Assemblea.

## **Capo III CONDUZIONE DEI LAVORI**

### **Articolo 11 – Verifica dei Quorum**

All'ora prefissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa Assemblea e verifica l'esistenza del quorum previsto statutariamente e dichiara l'assemblea validamente costituita.

In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsa:

- mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea Ordinaria;
- un'ora da quella fissata per l'Assemblea Straordinaria salvo la necessità di prorogare i termini in casi oggettivi di forza maggiore.



Il Presidente dell'Assemblea, accertata la regolare costituzione, inizia i lavori leggendo l'Ordine del giorno e propone:

- la nomina del Segretario dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto sociale;
- la nomina di due o più scrutatori, scelti tra i soci della Banca per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto ed eventualmente di osservatori designati dal Notaio se segretario dell'Assemblea.

Fa presente, in ottemperanza a disposizioni di Legge e normative della Banca d'Italia e della Consob, gli obblighi rivenienti ai soci nella loro qualità di partecipanti al capitale di un Banca.

Gli elaborati, con l'indicazione del numero dei soci con il diritto di voto alla data dell'Assemblea ,nonché del numero e del nome dei soci effettivamente presenti e dei voti complessivamente rappresentati, fanno parte integrante della documentazione assembleare assieme alle deleghe.

### **Articolo 12 – Direzione dei lavori assembleari**

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della riunione e, per assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messo a disposizione dalla Società.

### **Articolo 13 – Ordine del giorno**

Il Presidente dà inizio alla trattazione delle materie ed alla esecuzione delle operazioni previste dall'ordine del giorno.

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre all'Assemblea un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei seggi per le votazioni a scrutinio segreto per le elezioni alle cariche sociali.

È inoltre facoltà del Presidente prevedere una discussione unitaria su più punti all'Ordine del Giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

### **Articolo 14 – Discussione**

Il Presidente dirige ed organizza i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti gli intervenuti, regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo art.15.

In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui tutti hanno diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni su materie di interesse assembleare.

Spetta, tuttavia, al Presidente intervenire al fine di evitarne abusi.

### **Articolo 15 – Modalità di intervento**

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente consegnando agli appositi incaricati domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno ed in qualsiasi momento e fino a quando il Presidente non abbia dichiarata chiusa



la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Previa autorizzazione del Presidente può altresì anche essere fatta richiesta orale di intervento.

Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi; di regola da la parola secondo l'ordine di presentazione della domanda di intervento.

I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione e, su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola dirigenti della Società e i soggetti indicati all'art. 2 comma 3 del presente regolamento.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno e del numero delle richieste di intervento, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore che, di regola, non sarà superiore a 10 minuti. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente, può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile.

Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea.

#### **Articolo 16 – Risposte**

Il Presidente o le persone da lui indicate rispondono di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, per la predisposizione delle risposte agli interventi, può interrompere i lavori assembleari per un tempo non superiore a due ore.

#### **Articolo 17 – Termine della discussione**

Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Da tale momento nessun socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

#### **Articolo 18 – Prosecuzione in altra data**

Esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la seduta fosse rinviata per la prosecuzione ad altra data ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28 dello Statuto, potranno intervenire alla successiva riunione solo i Soci che erano già legittimati alla partecipazione all'Assemblea nel primo giorno dei lavori.

#### **Articolo 19 – Verbalizzazione**

Gli interventi a norma dell'art. 2375 c.c., vengono verbalizzati per riassunto dal segretario dell'Assemblea o dal Notaio.

Il verbale può essere redatto anche nelle giornate successive nei termini stabiliti dalla normativa applicabile.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.



Il verbale riporta direttamente od in allegato:

- il testo della deliberazione messa in votazione;
- la sintesi degli interventi e delle risposte fornite;
- l'esito delle votazioni con l'indicazione dei nominativi astenuti o contrari;
- l'elenco dei soci che hanno espresso voto contrario ovvero si sono astenuti a ciascuna votazione.

Il Presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed argomenti discussi

## **Capo IV** **L I S T E**

### **Articolo 20 – Liste per l'elezione dei consiglieri, sindaci e probiviri**

Ogni socio può concorrere alla presentazione, per ogni organo sociale, di una sola lista di candidati e ogni candidato può presentarsi in una sola lista dello stesso organo sociale.

Le liste depositate senza l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal presente Regolamento sono considerate come non presentate.

#### **Consiglieri**

I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Ciascun candidato, ad eccezione dei Consiglieri uscenti, deve essere presentato (con firma autenticata da un Quadro Direttivo della Banca presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale) da 120 (centoventi) Soci iscritti al libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

Ad esse deve essere allegato un curriculum vitae corredato di tutte le informazioni atte rappresentare una chiara ed ampia visione delle professionalità acquisite e ad evidenziare le materie nelle quali il candidato stesso è più esperto, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza che regolano la materia.

Al momento della candidatura ed entro il termine di deposito delle liste gli aspiranti alla carica di amministratori dovranno, altresì, produrre una apposita autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza con particolare riferimento all'art. 30 dello statuto sociale, nonché dichiarazione circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale in merito alla sostituzione degli amministratori.

Fermo restando il rispetto del vigente quadro normativo e regolamentare in materia, , al fine di garantire la migliore funzionalità del Consiglio, nella formazione delle liste occorre che:

- almeno tre quinti dei consiglieri debbano possedere esperienze nel mondo economico, giuridico ed imprenditoriale;
- ogni gruppo (economico, giuridico e di impresa) debba esprimere almeno un consigliere;
- almeno due terzi dei consiglieri debbano aver maturato una esperienza, non inferiore ad un anno, di amministrazione, controllo o direzione in organismi del mercato finanziario o assicurativo iscritti in Albi o





elenchi tenuti dalle Autorità di Vigilanza;

- almeno quattro quinti dei consiglieri abbiano la loro residenza ovvero svolgano la propria attività in Cassino, in uno dei Comuni ad essi limitrofi ovvero in un Comune ove la Banca è insediata con un proprio sportello a piena operatività.

Le certificazioni/dichiarazioni che precedono non sono richieste ove si tratti di candidati già titolari delle stesse cariche sociali.

### **Collegio Sindacale**

---

Il Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati in numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo nella quale va indicato il nominativo del Presidente del Collegio Sindacale, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ogni lista devono essere indicati tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due alla carica di sindaco supplente.

Ciascun candidato, ad eccezione dei Sindaci uscenti, deve essere presentato (con firma autenticata da un Quadro Direttivo presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale) da 120 (centoventi) Soci iscritti al libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

Al momento della candidatura, gli aspiranti alla carica di sindaco (sia effettivo che supplente), dovranno produrre una apposita autocertificazione che attesti di essere iscritti all'albo dei revisori legali, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza con particolare riferimento all'art. 40 dello statuto sociale, nonché dichiarazione circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società.

Le certificazioni/dichiarazioni che precedono non sono richieste ove si tratti di candidati già titolari delle stesse cariche sociali.

Se vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista.

I subentranti restano in carica fino alla prossima assemblea la quale deve provvedere alla elezione dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio stesso.

L'assemblea dei soci provvede alla eventuale sostituzione dei sindaci con votazioni a maggioranza relativa di singoli candidati senza obbligo di lista.

### **Probiviri**

---

Le candidature alla carica di Probiviro distintamente per quelli effettivi e per i supplenti, ad eccezione di quelli uscenti, devono essere presentate (con firma autenticata da un Quadro Direttivo presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale) da 150 Soci iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

In ogni lista devono essere indicati tre candidati alla carica di probiviro effettivo e due alla carica di probiviro supplente.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, ed essere corredate:

- curriculum professionale dei soggetti designati;
- dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano l'esistenza dei requisiti



## **Articolo 21 – Deposito delle liste**

Le liste e/o le candidature per le cariche ed i relativi curricula sono a disposizione dei Soci presso la Sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione.

## **Articolo 22 – Schede per l'elezione degli Organi Sociali**

Il Consiglio di amministrazione dispone per la stampa delle schede di votazione.

Le schede di votazione predisposte dalla Banca saranno tutte di colore diverso per renderle chiaramente e facilmente distinguibili e così individuate:

- una per la nomina dei Consiglieri;
- una per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei sindaci effettivi e dei due supplenti.
- una per la nomina del Collegio dei Probiviri, tre membri effettivi e due supplenti

Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla Società.

Ogni socio può votare una sola lista di candidati.

## **Articolo 23 – Contenuto delle schede**

Le schede per l'elezione:

- dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riportano le liste dei candidati.
- dei componenti del Collegio dei Probiviri riportano l'elenco generale di candidati.
- degli Amministratori da sostituire ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, riportano l'elenco generale dei candidati.

Ove necessario, l'elenco verrà integrato, fino a concorrenza degli Amministratori da sostituire, con altri nominativi estratti a sorte tra tutti i candidati non eletti che siano stati candidati con le forme di cui al precedente art. 20 comma 4 e che abbiano confermato la candidatura almeno un giorno prima di quello fissato per l'estrazione a sorte.

Qualora non sia stata presentata validamente alcuna lista da parte dei soci e i consiglieri uscenti non presentino la propria candidatura, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in assemblea una scheda di voto pre-compilata, contenente un elenco non vincolante di candidati.

In tal caso, ciascun socio, può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare sia aggiungendo eventualmente qualcuno in luogo di quelli eliminati.

Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per i rinnovi parziali di cui all'articolo 31 dello Statuto si procede analogamente a quanto sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti della lista di appartenenza dei consiglieri cessati.

Qualora non sia stata presentata validamente alcuna lista da parte dei soci, e i sindaci uscenti non presentino la propria candidatura, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in assemblea una scheda di voto pre-compilata contenente un elenco non vincolante di candidati alle cariche di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

In tal caso ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non si intende votare sia aggiungendo eventualmente qualcuno in luogo di quelli eliminati.

Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.



La carica di Presidente verrà assunta dal candidato che abbia conseguito, in assoluto, il maggior numero di voti per la carica a sindaco effettivo

Qualora non sia validamente formata alcuna lista e il Consiglio di Amministrazione non formuli alcuna proposta i soci presenti (persone fisiche) possono candidarsi alle cariche sociali fino al momento dell'inizio delle votazioni.

In tal caso si si procede all'elezione a maggioranza relativa tra i singoli candidati.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine il Presidente dà lettura dell'elenco completo dei candidati.

## CAPO V VOTAZIONI

### Articolo 24 – Votazioni

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette in assemblea gli esclusi a norma dell'art. 15 del presente regolamento e accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari.

Salvo che per l'elezione alle cariche sociali, il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano.

Ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta" con prova e controprova.

Nel caso di contemporanea elezione in più cariche sociali, il soggetto o i soggetti interessati dovranno esercitare l'opzione fra le cariche medesime, mediante dichiarazione resa al Presidente dell'assemblea o qualora l'interessato o gli interessati siano assenti ovvero l'Assemblea sia conclusa, al Consiglio di amministrazione, entro otto giorni dalla votazione, pena la decadenza dalla carica.

Per la carica vacante, risulterà eletto colui che, fra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità fra due o più soggetti, risulterà eletto il più anziano di età.

### Articolo 25 – Diritti di voto

Ogni socio può votare utilizzando un numero di schede corrispondente a diritti di voto ad esso assegnati (per effetto di rappresentanza o di delega) nella fase di registrazione agli ingressi.

Il voto si esercita presso gli appositi seggi presentando il "Biglietto di Ammissione" e un documento di identità.

In conformità allo Statuto la nomina alle cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto. L'assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti può decidere che le elezioni delle cariche sociali possa avvenire per alzata di mano con prova e controprova.

Ai fini di questo computo, i voti si distinguono in favorevoli e contrari, a nulla rilevando le astensioni, Il voto per le elezioni per le cariche sociali deve essere espresso dal socio in uno dei seguenti modi:

- **barratura:** contrassegnando la casella di ciascuno dei nominativi già stampati sulla scheda di cui all'art. 23 del presente regolamento;
- **scelta di un nominativo non stampato sulla scheda:** di cui all'art. 23 del presente regolamento: indicando il nome e cognome del nominativo scelto.

Le schede sono nulle qualora contengano segni, scritti o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure qualora contengano un numero di candidati votati superiore al numero di preferenze da eleggere per ogni



carica sociale.

E' valida la scheda che contenga un numero di candidati votati inferiore al numero di candidati da eleggere per una determinata carica sociale.

E' nullo altresì il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa alla loro identità.

E' altresì valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del nominativo da eleggere, nel caso in cui non sussistano omonimie sul cognome con altri soci o candidati.

Nel caso di omonimie, sia sul nome che sul cognome, i nominativi stampati sulla scheda o sulle schede, e quelli scelti dai soci ai sensi dell'art. 23, secondo comma, del presente regolamento, dovranno essere indicati con la data di nascita.

### **Articolo 26 – Ordine di stampa delle liste**

Nelle schede l'ordine di stampa delle liste è preventivamente sorteggiato, a cura di incaricati del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla presenza del Rappresentante di Lista ove presente, ovvero di uno dei Soci presentatori.

### **Articolo 27 – Scrutinio**

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiuse le votazioni segrete, si procede allo scrutinio delle schede presso il seggio centrale e si redige il verbale nel quale, per singola carica, sono elencati i risultati elettorali e i candidati eletti dichiarando all'assemblea i risultati delle votazioni e procedendo alla proclamazione degli eletti.

Le operazioni di scrutinio e di redazione del verbale sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea e si svolgono alla presenza degli Amministratori, se non candidati, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione a sovrintendere alle votazioni, dei Rappresentanti di lista e degli Osservatori eventualmente designati dal Notaio se segretario dell'Assemblea.

### **Articolo 28 – Chiusura dei lavori**

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

